



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, e ss.mm.ii, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato la Legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica (di seguito MiTE) trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007



concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

VISTA la nota prot. n. 1631 del 31 gennaio 2020 (prot. ingresso MiSE n. 2262 del 31 gennaio 2020), comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui l'Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II", consistente nell'installazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione dell'idrogeno per il raffreddamento degli alternatori della centrale, da realizzare ed avviare in parallelo al deposito bombole esistente che verrà destinato a scorta;

CONSIDERATO che la centrale termoelettrica di Brindisi Sud, di proprietà della Enel Produzione S.p.a., è sita nel territorio del Comune di Brindisi (Località "Cerano di Tuturano"), nel tratto di costa che va da Località Masseria Cerano al confine sud del Comune stesso, che la sua costruzione è stata completata all'inizio degli anni '90 ed è attualmente costituita da n. 4 unità alimentate a carbone;

CONSIDERATO inoltre, che:

- il progetto proposto è relativo agli interventi necessari all'installazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione dell'idrogeno destinato al raffreddamento degli alternatori della centrale, da realizzare ed avviare in parallelo al deposito bombole esistente che verrà destinato a scorta;
- il nuovo impianto di generazione/purificazione/distribuzione idrogeno consentirà un miglioramento della logistica di centrale e una riduzione degli approvvigionamenti d'idrogeno e quindi del rischio associato al trasporto in bombole dello stesso;
- tutto ciò sarà realizzato senza introdurre rischi significativi per le matrici ambientali e nel rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'impianto, di ridotte dimensioni, sarà posizionato in prossimità della stazione elettrica a 380 kV e le apparecchiature per l'autoproduzione dell'idrogeno saranno installati all'interno di un cabinet, dalle dimensioni in pianta di 6,8x5 m con un'altezza massima di 3.4 m;

VISTA la nota prot. n. 1634 del 31 gennaio 2020 (prot. ingresso MiSE n. 2300 del 31 gennaio 2020) con cui l'Enel Produzione S.p.A., con riferimento al progetto preliminare per l'intervento di cui all'istanza prot. Enel-PRO-31/01/2020-0001631, in merito al pagamento del contributo previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii nonché del Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e dalla Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, ha dichiarato che non è dovuto il contributo alle spese di istruttoria poiché il valore complessivo delle attività da eseguire, sulla base dei dati ad oggi disponibili, pari ad € 762.000,00 (comprensivo di I.V.A.), è inferiore alla soglia di € 5.000.000;

VISTA la nota prot. n. 4347 del 26 febbraio 2020 con cui la Direzione per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico, a seguito dell'istanza di modifica, ha avviato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il procedimento per l'autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Sud di cui all'istanza prot. n. 1631 del 31 gennaio 2020 dell'Enel Produzione S.p.a.;



CONSIDERATO che, contestualmente all'avvio del procedimento, con la medesima nota prot. n. 4347 del 26 febbraio 2020, la Direzione per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico:

- ha invitato, ai fini del corretto svolgimento del procedimento unico, tutte le Amministrazioni interessate a rendere tutte le intese, i concerti e i nulla (compresa la corrispondenza tra gli enti coinvolti e la Società proponente) entro il termine di 75 giorni;
- ha invitato altresì ogni Amministrazione/Ente/Società in indirizzo a far presente tempestivamente, alle Amministrazioni autorizzanti e alla Società proponente, l'eventuale sua non competenza nel procedimento in oggetto e l'indicazione di quella ritenuta competente;

VISTA la nota prot. n. 4516 del 27 febbraio 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, ad integrazione della nota prot. n. 4347 del 26 febbraio 2020 di comunicazione dell'avvio del procedimento, ha comunicato:

- che qualora l'Amministrazione procedente avesse ritenuto necessario procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con lo svolgimento della riunione della Conferenza in modalità "sincrona", secondo le modalità previste dall'art.14-*ter*, commi 3 e 4, la stessa si sarebbe tenuta il giorno 21 maggio 2020;
- che tale eventuale convocazione sarebbe stata confermata nella comunicazione di esito della Conferenza di servizi semplificata;
- l'invito alla Regione e gli Enti Locali coinvolti, a far pervenire tempestivamente al Ministero dello Sviluppo economico il nominativo del rappresentante unico di tutte le amministrazioni abilitato a partecipare a tale riunione, fornendone anche i riferimenti (indirizzo di posta certificata, indirizzo *e-mail*);

VISTA la nota prot. n. 4457 del 16 marzo 2020 con cui l'Enel Produzione S.p.a., in riscontro alla nota prot. n. 0016953 del 13 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le tecnologie delle Comunicazioni e la sicurezza informatica, ha trasmesso anche alla predetta Direzione generale l'istanza di Autorizzazione Unica, prot. Enel Produzione n. 1631 del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO che, con apposita istanza presentata con nota prot. Enel-PRO-07/11/2019-17266 (acquisita al prot. n. 29287/DVA del 7 novembre 2019), poi integrata con nota prot. Enel-PRO-22/11/2019-18386 (acquisita al prot. n. 30671/DVA del 25 novembre 2019), l'Enel Produzione S.p.A. ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare in merito al progetto;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 31387 del 2 dicembre 2019, ha comunicato la non sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio, ritenendo pertanto che il progetto non debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) né alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTA la nota prot. n. 10625 del 19 maggio 2020, con cui il Ministero dello Sviluppo economico, in virtù del combinato disposto dell'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii. e dell'art. 37 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 e ss.mm.ii., ha fatto presente che:



- la riunione della Conferenza dei servizi in modalità sincrona, originariamente prevista per il 21 maggio 2020, non avrebbe avuto luogo;
- in virtù delle predette norme relative alla sospensione degli atti endo-procedimentali, le Amministrazioni interessate, qualora non avessero già provveduto, avrebbero potuto rendere le proprie determinazioni di competenza entro il termine del 29 luglio 2020;
- l'eventuale riunione della Conferenza di servizi in modalità sincrona, di cui all'art. 14-*bis*, comma 2, lett. c) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., sarebbe stata fissata per il giorno 31 luglio 2020;

VISTA la nota prot. n. 11135 del 22 luglio 2020, inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo economico (prot. MiSE n. 16430 del 22 luglio 2020), con cui l'Enel Produzione S.p.a., in riscontro alla nota prot. 0009323 del 22 giugno 2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Puglia - Ufficio Prevenzioni Incendi di Bari, ha trasmesso in allegato i documenti progettuali revisionati che prevedono un sistema di rivelazione di fiamma come prescritto dalla Regola Tecnica allegata al D.M. 23/10/2018, Titolo II, par. 2.9.2, lett. c.2 e c.3. e ha comunicato, altresì, che si sarebbe proceduto all'aggiornamento del Piano di Emergenza Interna (PEI) al completamento dei lavori d'installazione dei sistemi, e, nello specifico, con l'aggiornamento della Procedura Operativa "*Rilascio di idrogeno gassoso per rottura del flessibile*" (Allegato PE - AP - 06.10 al Piano di Emergenza interno) integrandola con i sistemi di rilevazione e allarme specificamente previsti per l'idrogeno;

VISTA la nota prot. n. 55447 del 16 luglio 2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il medesimo Dicastero, in riscontro alla nota prot. n. 10625 del 19 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, ha fatto presente che, per progressi impegni, non avrebbe potuto partecipare alla riunione, ma che, per quanto concerneva gli adempimenti di competenza, la nota prot. n. 31387 del 2 dicembre 2019 costituiva l'espressione della volontà del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la nota prot. n. 17028 del 30 luglio 2020, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto e comunicato l'annullamento della riunione della Conferenza di servizi sincrona fissata per il giorno 31 luglio 2020 nonché la conclusione favorevole dell'istruttoria, proponendo contestualmente alla Regione Puglia l'adozione dell'atto di intesa "forte" (Corte Costituzionale, Sentenza n. 6/2004) da esprimere con Deliberazione della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevede un termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza e che tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento, oltre alle risultanze di cui alla nota prot. n. 31387 del 2 dicembre 2019, con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha comunicato la non sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio, ritenendo pertanto che il progetto non debba essere sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) né alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., sono stati acquisiti, o comunque espressi, i seguenti pareri/nulla osta/comunicazioni:



- nota prot. n. 8416 del 26 giugno 2019 con cui l'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi – Dipartimento Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno ha espresso il proprio parere favorevole, nel rispetto di alcune condizioni;
- nota prot. n. 16953 del 13 marzo 2020 con cui l'ex Divisione II - DGPGSR della Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato il proprio nulla osta, nel rispetto di alcune condizioni;
- nota prot. r. puglia/AOO_145-18/06/2020/4745 con cui il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia ha comunicato, tra l'altro, che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è attribuita al Comune di Brindisi;
- nota prot. n. 57459 del 2 luglio 2020 con cui il Comune di Brindisi ha comunicato la non sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dell'intervento ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 90 delle NTA del PPTR o all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 delle NTA del PPTR;
- nota prot. n. 11293 del 26 maggio 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione X – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale – Napoli ha segnalato che, dal 1 Luglio 2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11 giugno 2012, prot. n. 11626.

Nello specifico, tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito *internet* del Ministero dello Sviluppo Economico, indirizzo da dove è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., *“fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”*;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTA la nota prot. n. 2208 del 10 febbraio 2021 (prot. ingresso MiSE n. 4104 del 10 febbraio 2021) con cui l'Enel Produzione S.p.a. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti *pantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. *“[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che*



hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'installazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione di idrogeno nella centrale di Brindisi Sud per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro [...]";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 1919 del 30 novembre 2020, con cui la Regione Puglia ha espresso l'intesa, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 febbraio 2002 e ss.mm.ii. per l'autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Sud mediante la realizzazione del progetto denominato "*installazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione idrogeno*" e, nel contempo, di subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla società Enel Produzione S.p.A., alle risultanze della Conferenza di servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari;

PRESO ATTO che l'istanza di modifica è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. L'Enel Produzione S.p.a., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 –00198 Roma, codice fiscale e partita iva n. 05617841001 – è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II", sita in località Cerano (BR), attraverso la realizzazione del progetto di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione dell'idrogeno per il raffreddamento degli alternatori della centrale, da realizzare ed avviare in parallelo al deposito bombole esistente che verrà destinato a scorta, in conformità al progetto presentato (istanza prot. Enel-PRO n. 1631 del 31 gennaio 2020 - prot. ingresso MiSE n. 2262 del 31 gennaio 2020), alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovrà essere inviata, a cura della Enel Produzione S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e ai Comuni interessati.



Art. 2

Programma dei lavori

1. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al MiTE e al MIBAC e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonché al Comune di Brindisi, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art.3.
3. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 60 giorni dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, l'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del MiTE.
5. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
6. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, l'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a presentare relativa domanda alla DGISSEG del MiTE l'attivazione della pertinente procedura.

Art. 3

Prescrizioni

1. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, rispettivamente formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a comunicare al MiTE – Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, l'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a trasmettere al



MiTE e al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia e al Comune di Brindisi, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta altresì a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.
5. L'Enel Produzione S.p.a., è tenuta inoltre al rispetto delle **seguenti prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. 8416 del 26 giugno 2019 - Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi – Dipartimento Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno:

1. *Sia installato, nel locale generazione idrogeno, idoneo impianto di rivelazione fughe gas (idrogeno) e relativo sistema di intercettazione automatico;*
2. *siano rispettate le disposizioni di cui al Titolo XI del D.L.vo 81/'08 e s.m.i. (ATEX);*
3. *tutti gli impianti siano realizzati secondo la regola dell'arte e normative tecniche vigenti;*
4. *sia effettuata l'aggiornamento per la verifica inerente la protezione dalle scariche atmosferiche;*
5. *I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, comunque, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio, garantendo altresì l'integrale rispetto del D.Lvo 81/08 ss.mm.ii.*
6. *A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata la documentazione di cui all'Allegato L (Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore) del D.Lgs. 105/2015, relativa al caso di specie, con particolare riferimento al punto 5.*
7. *Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare, da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica di cui al D.M. n° 72 del 16/05/2018, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it*

b) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. 16953 del 13 marzo 2020 - ex Divisione II - DGPGSR - Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero dello Sviluppo economico):

1. *Siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.*
2. *Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano.*
3. *Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.*



4. *Si richiede l'invio all'Ispettorato della Puglia e Basilicata, la relativa documentazione anche in formato elettronico, per le verifiche tecniche per il rispetto delle prescrizioni sopra citate.*
6. Gli esiti finali degli eventuali controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al MiTE – Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.

Art. 4
Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero dello Sviluppo economico (<http://www.mise.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)